

REGOLAMENTO VIAGGI
Delibera n. 17 – art. 4 del collegio Docenti del 26/10/2022

ART. 1 PREMESSA

Visite, viaggi d'istruzione, campi scuola, attività ambientali, scambi, stage e soggiorni studio costituiscono, per gli alunni, esperienze di apprendimento, sono da considerare attività culturali integrative e non occasioni di evasioni e devono essere coerenti con le finalità curricolari dell'istituto stabilite nel PTOF (piano dell'offerta formativa triennale).

I viaggi d'istruzione sono dunque da considerarsi giorni di attività didattica a tutti gli effetti, prevedono una fase di programmazione e una di valutazione finale che coinvolgono sia l'elemento progettuale didattico (delibera dei consigli di classe e del collegio docenti), sia quello organizzativo, amministrativo e contabile (delibera del consiglio di istituto)¹.

ART. 2 TIPOLOGIA E DURATA

Nella definizione viaggi d'istruzione sono comprese le seguenti tipologie di attività:

- uscita didattica,
- visita guidata,
- soggiorno studio,
- scambio culturale,
- campo ambientale/sportivo,
- stage.

Tali attività possono protrarsi per più giorni. La durata è fissata per un massimo di sette giorni (sei notti) per le classi 3, 4 e 5. Le classi 1 e 2 potranno effettuare viaggi d'istruzione fino ad un massimo di tre giorni (due notti). Per i soggiorni studio, stage linguistici e scambi culturali sono consentiti fino ad un massimo di quattordici giorni (tredici notti) qualora si renda necessario (come meglio specificato all'art.7).

Uscite didattiche/visite guidate da effettuarsi su richiesta dei singoli docenti, in orario scolastico, nell'ambito del territorio comunale o zone circostanti, sono sempre possibili in quanto non vengono considerate viaggi d'istruzione. Perciò non è posto alcun limite al loro numero nel corso dell'anno scolastico in quanto assimilabili all'ordinaria attività scolastica.

ART. 3 PARTECIPAZIONE

Il numero dei partecipanti ai viaggi d'istruzione deve corrispondere ai 2/3 della classe arrotondando all'unità inferiore. Deroghe possono essere chieste per soggiorni studio, stage e scambi culturali che di volta in volta saranno esaminate dalla Dirigenza e dalla Commissione viaggi (come meglio specificato all' art. 7).

Il numero degli accompagnatori dovrà essere non inferiore a due e rispetterà di norma il rapporto di un docente ogni 15 alunni. Ogni classe deve essere accompagnata da almeno un docente della stessa.

¹ Il MIUR con circolare 2209/12 ha precisato che "L'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell'azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994)."

Nel designare gli accompagnatori i C. di C. provvederanno ad indicare anche uno o due accompagnatori di riserva in ogni classe per subentro in caso di imprevisto. Per i viaggi all'estero è consigliabile la presenza di un docente che conosca le lingue.

Il progetto relativo ad un viaggio d'istruzione nasce all'interno del C. di C.; il docente proponente, coordinatore responsabile, nominato dal DS, dettaglia il programma, motiva con una relazione gli obiettivi culturali, didattici e professionali dell'iniziativa, tiene i rapporti con il personale di segreteria, riferisce per iscritto sull'esperienza conclusa utilizzando la modulistica predisposta dalla commissione viaggi.

Tutte le attività opportunamente programmate devono essere approvate dal C. di C. entro novembre ed autorizzate direttamente dal DS che assicura il rispetto della normativa.

ART. 4 VISITE GUIDATE

1. Le visite guidate si effettuano, nell'arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali, ecc. Per quanto attiene alle modalità di effettuazione, si richiama l'attenzione sul fatto che le stesse possono essere effettuate anche in comune diverso da quello dove ha sede l'istituzione scolastica, fermi restando il rientro nella stessa giornata e il divieto di viaggiare in orario notturno.

2. La richiesta, motivata e dettagliata dal docente proponente, deve essere avanzata di norma nel rispetto della scadenza di programmazione annuale, fatta eccezione per tutte le iniziative che si possono presentare durante il corso dell'anno scolastico.

3. L'autorizzazione viene concessa dal Dirigente scolastico.

4. La spesa del mezzo di trasporto è a carico dei partecipanti. Eventuali contributi da parte dell'Istituto saranno deliberati anno per anno nei limiti consentiti dal bilancio.

5. Dalle richieste di autorizzazione, redatte nel rispetto delle norme sopra elencate, si evincono le seguenti informazioni:

- elenco nominativo degli studenti partecipanti per classe e totali,
- dichiarazione di consenso per i minorenni e di accettazione delle famiglie per i maggiorenni,
- elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte dell'obbligo di vigilanza,
- preventivo di spesa e indicazione delle quote a carico dei partecipanti,
- indicazione del docente coordinatore.

6. Il Dirigente scolastico, esaminata la domanda, richiede i preventivi ad almeno tre diverse ditte di trasporto, purché in regola con le disposizioni vigenti.

ART.5 VIAGGI D'ISTRUZIONE E SETTIMANE BIANCHE

1. I viaggi d'istruzione, riservati alle quinte classi, possono comprendere fino ad un massimo di sei pernottamenti e sono organizzati in Italia e all'estero.

2. Il viaggio d'istruzione è organizzato da un docente che programma il viaggio, definisce gli obiettivi e le finalità e chiede al Dirigente scolastico di inoltrare richiesta di preventivi ad almeno tre agenzie. Il DS esamina il prospetto comparativo e sceglie l'agenzia di viaggio che offre il miglior rapporto qualità-prezzo. Il Consiglio d'Istituto, per ogni anno scolastico, stabilisce il tetto di spesa procapite.

3. L'autorizzazione allo svolgimento del viaggio è richiesta al Dirigente scolastico entro il 30 novembre di ogni anno. Al momento della richiesta tutti gli studenti partecipanti hanno versato una caparra pari al 25% dell'importo totale ed hanno riconsegnato in segreteria l'autorizzazione

del genitore. Detta caparra non verrà restituita in caso di mancata partecipazione e sarà destinata a copertura delle spese di viaggio. Cinquanta giorni prima della partenza viene versata un'altra cifra pari al 50% dell'importo totale. Detta cifra potrà essere restituita solo per gravi motivi e se non saranno richieste eventuali penalizzazioni da parte dell'agenzia. Il rimanente a saldo viene pagato almeno 20 giorni prima della partenza. Tutti questi importi sono versati nelle casse dell'Istituto (pago in rete) indicando la causale.

4. Le richieste di autorizzazione per viaggi d'istruzione, compilate nel rispetto delle norme sopra elencate, devono essere redatte nell'apposito modulo predisposto dalla commissione viaggi.

5. Sarà cura della segreteria controllare la certificazione riguardante la sicurezza dell'automezzo utilizzato, le specifiche polizze di assicurazione contro gli infortuni, il possesso di documenti validi per l'espatrio, la dichiarazione delle garanzie previste dalla normativa vigente (disposizioni antimafia, presenza di due autisti per viaggi di durata superiore alle 9 ore, ecc.).

6. Le settimane bianche vengono effettuate per classi parallele in tutto l'istituto e sono di rilevante importanza anche sotto il profilo dell'educazione alla salute. Per la loro organizzazione si rimanda ai punti 2,3,4,5,6,7 del presente art. 5.

ART.6 ATTIVITÀ AMBIENTALI

1. L'Istituto, per favorire occasioni di conoscenza e di rapporto diretto con il territorio, realizza l'educazione ambientale attraverso l'organizzazione di attività e, in particolare, di "Campi scuola", proposti nei vari Consigli di Classe dai docenti coinvolti nell'educazione ambientale, inseriti nella programmazione d'Istituto.

2. Tale attività, può avere la durata di uno o più giorni e prevede tre momenti principali:

- preparazione in classe sulle problematiche da affrontare con i docenti o eventualmente esperti esterni,
- attività di campo,
- discussione e sintesi sull'attività svolta.

3. Per realizzare i "Campi scuola", le attività possono essere effettuate anche nell'ultimo mese di scuola, purché non interferiscano con altre iniziative e non compromettano la valutazione finale.

4. I campi ambientali sono effettuati per classi parallele in tutto l'istituto.

5. Per la richiesta di autorizzazione e per le modalità di versamento delle quote si rinvia all'art. 5, punti 5 e 6.

ART.7 SCAMBI CULTURALI, STAGE E SOGGIORNI STUDIO

1. L'Istituto promuove scambi con scuole e istituti superiori di altri paesi, stage e soggiorni studi la cui principale finalità è la crescita personale dei partecipanti, attraverso l'ampliamento degli orizzonti culturali, la pratica diretta delle lingue straniere, l'educazione alla comprensione e alla pace.

2. Scambi culturali, stage e soggiorni studio sono previsti dal PTOF per classi trasversali in tutto l'istituto. Questi sono correlati al curriculum di studi e costituiscono il momento centrale del Progetto educativo comune da sviluppare in collaborazione con i soggetti coinvolti. Possono realizzarsi o attraverso il coinvolgimento di un'intera classe (almeno i 2/3) o di gruppi di studenti aggregati in base a precisi progetti, collegati ad iniziative comunitarie o internazionali.

3. Il progetto, relativo a queste iniziative, è proposto dal Consiglio di Classe ed è inserito nella programmazione didattica annuale.

4. Scambi, stage e soggiorni studio occupano di norma una settimana; in casi eccezionali e motivati, possono durare fino ad un massimo di due settimane; possono essere realizzati nel corso

dell'intero anno scolastico, anche nel periodo delle vacanze, qualora nel paese che ospita siano in corso le normali attività di lezione. L'attività di scambio prevede più fasi. Quella iniziale consiste nella ricerca della scuola partner, nella preparazione del progetto, nella sua presentazione da parte docente al Consiglio di Classe, nella delibera dello stesso, negli incontri dei docenti per la preparazione del progetto, nella visita degli studenti all'estero e nell'accoglienza in Italia. La fase finale prevede la verifica del progetto e dell'attività svolta nonché la valutazione qualitativa dei risultati dell'iniziativa.

5. Scambi, stage e soggiorni studio possono essere organizzati per le classi degli indirizzi linguistici, per gli alunni che studiano una sola lingua e per quelli che studiano una seconda lingua.

6. Il Dirigente scolastico nomina, all'interno del Consiglio di Classe, il coordinatore responsabile per i contatti con la scuola partner o per l'organizzazione di stage e soggiorni studio. I docenti accompagnatori possono essere scelti non necessariamente tra i docenti di lingua straniera, ma devono conoscere la lingua utile alla comunicazione nel paese estero ospitante.

7. Per la richiesta di autorizzazione e per le modalità di versamento delle quote si rinvia all'art. 5, punti 5 e 6.

ART.8 ORGANIZZAZIONE

1. Nella realizzazione delle visite, dei viaggi, degli scambi e delle altre attività si devono contenere le spese in modo che le stesse siano sostenibili dalle famiglie e si deve inoltre garantire la sicurezza dei partecipanti.

2. Sono da privilegiare, quali mezzi di viaggio, il pullman e il treno (i viaggi a lunga percorrenza possono essere effettuati anche di notte). Non si esclude l'uso dell'aereo o della nave sia per l'estero che per l'Italia.

3. Le eventuali gratuità, concesse dall'agenzia sono utilizzate per il rimborso spese ai docenti accompagnatori e comportano, quindi, un'economia per il bilancio d'Istituto.

4. Potranno essere svolti viaggi con associazioni senza fini di lucro autorizzate ad esercitare attività turistiche.

5. L'insegnante coordinatore propone al Dirigente scolastico di richiedere preventivi ad almeno tre ditte di trasporto/agenzie. Il DS, dopo aver stilato un prospetto comparativo delle offerte, sceglie di chi servirsi, valutando il miglior rapporto qualità-prezzo. Sia l'agenzia che la ditta autotrasporti devono garantire quanto previsto dalla normativa vigente. Tutti i versamenti riguardanti i viaggi dovranno risultare acquisiti nel bilancio d'Istituto con le procedure indicate all'art. 5 prima della realizzazione dell'iniziativa.

6. Le spese per gli accompagnatori – in ogni caso – sono ripartite tra tutti i partecipanti (l'indennità di missione è stata soppressa dall'art. 1 e da artt. 213 e 217 della L. 266 del 23/12/2005). I docenti che si sono proposti come accompagnatori possono essere esonerati da tale impegno per comprovati motivi e sostituiti con docenti disponibili, possibilmente delle stesse classi.

7. Il D.S. sentito il C. di C., sulla base di situazioni oggettive precedenti può decidere di non ammettere ai viaggi studenti che per il loro comportamento scorretto possano creare particolari problemi per la vigilanza.

8. Gli studenti che non partecipano ai viaggi sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni.

9. I viaggi devono essere effettuati preferibilmente entro il 30 aprile. Possono essere effettuati anche nel periodo successivo se ciò non interferisce con altre iniziative della scuola e non pregiudica la valutazione finale. Comunque, non è consentito organizzare viaggi d'istruzione nell'ultimo mese di lezione fatto salvo per attività sportive e campi ambientali.

10. In occasione di qualunque tipologia di viaggio, i partecipanti devono essere sempre provvisti di un documento di riconoscimento in corso di validità e in conformità a quanto previsto nel luogo o paese di destinazione.

ART. 9 ASSICURAZIONI

1. Tutti i partecipanti devono essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni. Eventuali genitori, ospiti o il personale non accompagnatore devono provvedere direttamente alla stipula di una polizza assicurativa.

2. Per i viaggi all'estero, se non si ricorre ad una agenzia che garantisca le coperture assicurative, si deve stipulare un'assicurazione che preveda un massimale di 25 milioni di euro² comprensivi di responsabilità civile per eventuali danni a terzi causati dagli alunni o dai docenti accompagnatori. La polizza assicurativa dovrà inoltre coprire i seguenti rischi: responsabilità civile, smarrimento e furto del bagaglio, infortunio o decesso, rientro anticipato per decesso familiare, viaggio di familiare a seguito di ricovero che richieda assistenza.

3. Per i viaggi all'estero, nei paesi dell'UE, tutti i partecipanti dovranno essere muniti della tessera sanitaria in corso di validità.

ART. 10 AUTORIZZAZIONI

È obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore; tale consenso costituisce il presupposto per la partecipazione dell'alunno alla visita guidata/viaggio di istruzione.

ART. 11 DOCUMENTAZIONE

1. La documentazione fondamentale che il docente coordinatore deve acquisire in segreteria, prima di ogni uscita o viaggio d'istruzione è la seguente:

- elenco nominativo degli alunni partecipanti e degli accompagnatori;
- eventuale autorizzazione di partecipazione di familiari per gli alunni disabili;
- eventuale autorizzazione per assistenti accompagnatori agli alunni disabili;
- dichiarazione dei genitori circa allergie alimentari;
- dichiarazione dei genitori per una eventuale somministrazione di farmaci;
- quant'altro si renda necessario per una funzionale organizzazione.

2. La documentazione da acquisire agli atti della scuola è la seguente:

- elenco nominativo degli alunni/e partecipanti;
- le lettere di incarico destinate agli accompagnatori e controfirmati dagli stessi;
- programma del viaggio;
- ogni certificazione, attestazione o dichiarazione utile ad accertare la sicurezza dell'automezzo utilizzato;

ART. 12 SOMMINISTRAZIONE FARMACI

Nel caso in cui gli accompagnatori non siano disponibili alla somministrazione dei farmaci, si valuteranno le seguenti soluzioni:

² La cifra va confrontata con quella prevista dalla polizza assicurativa stipulata annualmente dall'istituto.

- Richiesta all'ASL o Ass.ni di Volontariato (Croce Rossa, ecc....) individuati nelle vicinanze delle mete del viaggio/uscita.
- Possibilità di auto somministrazione del farmaco;
- Accompagnamento dell'alunno da parte di un genitore o persona maggiorenne delegata.

ART.13 NORME GENERALI

1. I partecipanti alle visite, ai viaggi d'istruzione, agli scambi e alle altre attività sono tenuti al rispetto della normativa scolastica vigente e delle leggi che regolano la vita dell'Istituto e sono impegnati a collaborare alla realizzazione degli scopi culturali delle iniziative.
2. In caso di comportamento non conforme, il coordinatore potrà deliberare apposite sanzioni fino all'esclusione da determinate attività. In casi particolarmente gravi, dopo aver avvisato telefonicamente la famiglia, si potrà far rientrare anticipatamente a casa i responsabili (accompagnati se minorenni), con eventuali spese aggiuntive a carico della famiglia, o addirittura interrompere il viaggio.
3. Nei viaggi, che prevedono il pernottamento, è fatto divieto assoluto di cambiare camera; qualora si verificassero danni alle strutture ricettive o ai mezzi di trasporto, gli alunni saranno tenuti a risarcirli personalmente e gli occupanti saranno responsabili in solido.
4. Nelle ore serali sia gli alunni minorenni che quelli maggiorenni potranno frequentare attività ricreative, ma dovranno essere sempre in gruppi e accompagnati da docenti. L'ora di rientro in albergo o in altra struttura d'accoglienza, è fissata dal coordinatore e dovrà essere tassativamente rispettata.
5. I partecipanti ai viaggi dovranno astenersi dall'introdurre nelle stanze bevande alcoliche e/o sostanze nocive e/o oggetti pericolosi a qualunque titolo. Per ragioni di sicurezza, oltre che di igiene, evitare di fumare in camera, anche qualora fosse consentito dalle regole dell'albergo.
6. Ogni docente accompagnatore avrà la gestione e la responsabilità della classe a lui affidata e dell'intero gruppo (si rimanda anche all'art. 3 del presente regolamento).
Durante lo svolgimento dei viaggi decisioni eventuali saranno prese da parte dei docenti a maggioranza.
7. I docenti accompagnatori si impegnano all'assidua vigilanza e si assumono le responsabilità (previste dall'art. 2047 del CC e dell'art. 61 della legge 312 del 11/07/80 che ha limitato la responsabilità patrimoniale del personale scolastico ai soli casi di dolo o colpa grave) per la tutela degli alunni e del patrimonio artistico ambientale.
8. Al termine di ogni tipologia di viaggio, il docente coordinatore dovrà redigere una relazione utilizzando l'apposito modulo predisposto.
9. Nel caso di partecipazione di studenti diversamente abili, il DS valuterà la presenza di un docente in aggiunta che può essere quello di sostegno o un altro, un accompagnatore qualificato, un genitore o un collaboratore scolastico.
10. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia ai principali riferimenti normativi e, in particolare, C.M. n. 291 -14/10/1992; D.lgs. n. 111 -17/03/1995; C.M. n. 623 -02/10/1996; C.M. 358 del 1996; C.M. n. 181 -17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 -23/07/1999.; DPR dell'8/03/1999 n. 275 e del 6/11/2000 n. 347; C. M. n.674 - 03/02/2016.

ART. 14 VALIDITÀ

Il presente Regolamento è in vigore a tempo indeterminato e potrà essere modificato in qualsiasi momento da parte degli Organi Collegiali.

Il presente regolamento è approvato dal Collegio Docenti nella riunione del 26 ottobre 2022 e dal Consiglio d'Istituto nella riunione del